

DIRETTIVA PER LA COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Insegna, striscioni, cartelli, manifesti, impianti pubblicitari o propagandistici, targhe indicatrici di attività,
tende solari, ecc.

Art. 1) OGGETTO DELLA DIRETTIVA

Qualsiasi mezzo pubblicitario o insegna, di cui si prevede la collocazione entro il territorio del comune di Pieve Fissiraga, è subordinato alla preventiva autorizzazione comunale, qualunque sia l'Ente proprietario della strada, salvo il preventivo nulla osta tecnico di quest'ultimo.

Per mezzi pubblicitari e le insegne, ovunque ubicati, non posti in fregio a strade pubbliche, se visibili da spazi ed aree pubbliche o assoggettati al pubblico transito, la competenza all'autorizzazione è del Comune.

Art. 2) VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione ha validità massima di tre anni, salvi termini inferiori per pubblicità temporanee o per esigenze di pubblica utilità.

Trascorso il periodo di validità, il mezzo pubblicitario può essere nuovamente autorizzato su richiesta del titolare.

E' comunque vietato il trasferimento ad altro titolare del mezzo pubblicitario, senza autorizzazione comunale.

Art. 3) RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AUTORIZZATI

In caso di mancata manutenzione del mezzo pubblicitario, il Comune, previa messa in mora del titolare a provvedervi, ovvero ad asportare il mezzo stesso, potrà procedere alla rimozione d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, ogni qualvolta sussistano pericoli per la pubblica incolumità o nocuenti al decoro urbano.

Nel caso in cui i mezzi pubblicitari debitamente autorizzati siano di ostacolo alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, il Comune o gli altri Enti istituzionalmente competenti potranno provvedere alla loro rimozione, senz'altro onere che la ricollocazione di tali mezzi in località prossime a quelle della loro primitiva ubicazione e comunque compatibili con l'opera da realizzare.

L'autorizzazione comunale non costituisce titolo al mantenimento dei mezzi pubblicitari ove ostacolino legittimi diritti di terzi (formazione di aperture, impianto di cantieri, nuovi passi carrai, ecc.).

Art. 4) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La richiesta di autorizzazione alla collocazione di un mezzo pubblicitario deve essere corredata da:

- a. idonea documentazione fotografica a colori atta a rappresentare l'edificio e la località ove il mezzo deve essere collocato;
- b. planimetria con la prevista posizione di installazione;
- c. bozzetto del mezzo in scala almeno 1/20, riportante dimensioni, materiali, colori, caratteri grafici, vignette, ecc.;
- d. autodichiarazione di conformità del mezzo pubblicitario a tutte le norme di sicurezza vigenti (stabilità, resistenza al vento, sicurezza degli impianti elettrici, ecc.) sottoscritta da tecnico abilitato.

Art. 5) MEZZI PUBBLICITARI NON UTILIZZATI

La rimozione di un mezzo pubblicitario, venuto a scadenza, o per qualunque altra causa, comporta la rimozione a cura del titolare di tutti i supporti, basamenti, allacciamenti, ecc. e la rimessa in pristino, a regola d'arte, del sedime.

Non è ammesso lasciare in opera o collocare ex novo mezzi pubblicitari privi delle indicazioni dell'attività da pubblicizzare.

Si assimilano al predetto divieto quei mezzi recanti le sole diciture "pubblicità in allestimento" o similari, o recanti i soli estremi della ditta costruttrice del mezzo.

Art. 6) TIPOLOGIE DI MEZZI PUBBLICITARI AMMESSI

- A) Insegna a lettere e/o simboli applicati separatamente l'uno dall'altro su parete di fondo (tale tipologia non è ammessa per i cartelli).
- B) Insegna a lettere e/o simboli applicati su unico supporto (cartella o cassetto) fissato su parete di fondo (tale tipologia non è ammessa per i cartelli).
- C) Insegne e cartelli a bandiera fissati a parete o su unico palo di sostegno laterale.
- D) Insegne e cartelli a bandiera fissati su palo di sostegno centrale o su due o più pali di sostegno.
- E) Insegne e cartelli sulle coperture (esclusi edifici residenziali).
- F) Insegne di tipo speciale (stefe, totem, ecc.). Tale tipologia non è ammessa per i cartelli.
- G) Insegne e cartelli a caratteri mobili, rotanti, scorrevoli, ecc.
- H) Insegne e cartelli su elementi di arredo urbano.
- I) Striscioni, stendardi, bandiere, drappi.
- J) Manifesti, locandine.
- K) Targhe professionali e di indicazione di attività.
- L) Freccie indicatrici di attività.
- M) Tende solari.

Le definizioni di cui sopra sono mutuata dall'art. 47 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada). In particolare l'insegna può pubblicizzare solo l'attività installata nella sede ove l'insegna è collocata, il cartello può diffondere messaggi pubblicitari di qualunque natura.

Art. 7) **A** INSEGNE A LETTERE E/O SIMBOLI APPLICATI SEPARATAMENTE L' UNO DALL' ALTRO SU PARETE DI FONDO

7.1) Dette insegne possono essere realizzate in:

- a. lettere o simboli non luminosi (metallici, in pietra, in legno, in materiali plastici);
- b. lettere dipinte o verniciate su pareti di fondo;
- c. lettere o simboli luminosi a luce diretta (illuminazione interna);
- d. lettere o simboli luminosi a luce indiretta o retroriflettente.

Tali tipologie non sono ammesse per i cartelli.

7.2) Norme di collocazione:

- 7.2.1) negli edifici con più di 50 anni, ovunque ubicati, e negli immobili e località vincolati, sono ammesse solo le insegne di cui ai punti a), b), d) del comma 8.1);
- 7.2.2) le insegne non possono essere collocate ad altezze superiori agli estradossi delle finestre del primo piano, salvo che esista una zoccolatura di base dell' edificio, appositamente evidenziata, che si spinga fino ad altezze superiori. In tale eventualità, le insegne potranno essere collocate nei limiti di detta zoccolatura;
- 7.2.3) le insegne devono essere collocate in posizione organicamente inserita nel disegno dell' edificio;
- 7.2.4) le insegne non possono ricoprire elementi di particolare valenza compositiva o decorativa dell'edificio (cornici, lesene, marcapiani, archi, dipinti, ecc.), ma devono occupare solo spazi neutri dell' edificio stesso;
- 7.2.5) l' altezza massima delle lettere dovrà essere proporzionale alla dimensione massima in altezza delle campiture disponibili e mai superiore ad 1/3 della stessa, per caratteri disposti su un'unica fila, e ad 1/5 della stessa per caratteri disposti su due o più file;
- 7.2.6) è fatto divieto di regolarizzare con tabelloni di fondo, spessori o similari, eventuali pareti con risalti, per realizzare un appoggio del mezzo pubblicitario disposto su un unico livello;
- 7.2.7) la commissione edilizia valuterà caso per caso la congruità del mezzo pubblicitario con l' immobile e l' ambiente ove verrà collocato, in ogni caso, negli edifici con più di 50 anni e negli immobili e località vincolati, sono vietati colori vivaci o brillanti, salvo che per eventuali marchi registrati, che in tale eventualità dovranno, comunque, essere di ridotte dimensioni.

Art. 8) **B** INSEGNE A LETTERE E/O SIMBOLI APPLICATI SU UNICO SUPPORTO (CARTELLA O CASSONETTO) FISSATO A PARETE DI FONDO

8.1) Dette insegne possono essere realizzate in:

- a) lettere o simboli non luminosi (metallici, in pietra, in legno, in materiali plastici), ovvero dipinti o verniciati, su cartelle portinsegna appositamente predisposte all' atto della costruzione della vetrina;

- b) come sopra ma in lettere o simboli luminosi a luce indiretta o retroriflettente;
- c) come sopra ma in lettere o simboli luminosi separati a luce diretta (illuminazione interna);
- d) lettere o simboli non luminosi, oppure illuminati a luce indiretta o retroriflettente, applicati o dipinti su cartella di fondo non appositamente predisposta all'atto della costruzione della vetrina;
- e) lettere o simboli applicati o dipinti su cassonetto dotato di illuminazione interna e non appositamente predisposto all'atto della costruzione della vetrina.

Tali tipologie non sono ammesse per i cartelli.

8.2) Norme di collocazione:

- 8.2.1) Nel centro abitato, negli edifici con più di 50 anni, ovunque ubicati, e negli immobili e località vincolati, sono ammesse solo le insegne di cui ai punti a), b), d). In quest'ultimo caso solo ove la cartella di fondo costituisca, per disegno, materiali, dimensioni, valido arredo e completamento dell'immobile su cui sarà collocata.
- 8.2.2) Le insegne di cui ai punti d), e), ove ammesse, devono essere collocate in posizione organicamente inserita nel disegno dell'edificio, a quota mai superiore alla fascia marcapiano fra piano terra e primo piano, ovvero, se non esiste, a quota inferiore ai balconi o ai davanzali del primo piano.
- 8.2.3) Valgono le norme di cui ai precedenti punti 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, con l'avvertenza che nell'ipotesi del punto e), il cassonetto luminoso non potrà mai debordare dalla dimensione della vetrina sottostante.

C

Art. 9) INSEGNE E CARTELLI A BANDIERA FISSATI A PARETE O SU UNICO PALO DI SOSTEGNO LATERALE

9.1) Dette insegne e cartelli possono essere realizzate in:

- a. lettere, simboli, fregi, ecc., in ferro battuto o intagliato, ceramica, vetro colorato, legno, altri metalli, con esclusione di leghe leggere e materie plastiche. Applicazione a parete o soffitto (nel caso di portici). Non illuminate o illuminate solo a luce indiretta o retroriflettente;
- b. lettere e simboli luminosi o non luminosi applicati su cassonetto fissato a parete;
- c. lettere e simboli luminosi o non luminosi applicati su cassonetto fissato ad un unico palo di sostegno laterale.

9.2) Norme di collocazione:

- 9.2.1) Nel centro abitato, negli edifici e nelle località vincolate, sono ammesse solo le insegne di tipo a); mentre i cartelli di qualunque tipo sono vietati.
- 9.2.2) Sono vietati, se sporgenti su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, le insegne e i cartelli di tipo b) di dimensioni eccedenti i cm 60 x 60 e tutti i tipi di insegne e cartelli di tipo c).

- 9.2.3) Ove ammessi su aree e spazi privati, le insegne e cartelli di tipo b) e di tipo c) non potranno avere dimensioni eccedenti i cm 120 x 120, salvo le targhe di attività operanti a livello nazionale o internazionale con simbologia unificata (stazioni di servizio per autoveicoli, banche, ecc.) che potranno avere dimensioni anche superiori.

D

Art. 10) INSEGNE E CARTELLI FISSATI SU PALO DI SOSTEGNO CENTRALE O SU DUE O PIU' PALI DI SOSTEGNO

- 10.1) Dette insegne e cartelli non sono ammessi nel centro urbano e in prossimità di edifici e località vincolati.
- 10.2) Nel perimetro del centro abitato sono ammessi su spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico solo insegne e cartelli fissati su un unico palo di sostegno centrale, nel rispetto delle seguenti norme:
- 10.2.1) In prossimità di edifici pubblici o di uso pubblico, sono ammesse solo insegne e cartelli luminosi, a luce diretta, indiretta o retroriflettente, purché realizzati con materiale e disegno che, a giudizio della Commissione Edilizia, costituiscono valido elemento di arredo urbano.
- 10.2.2) L' insegna o il cartello dovrà, in ogni sua parte, restare arretrato di almeno cm 50 dalla corsia di transito veicolare.
- 10.2.3) L' insegna o il cartello, escluso il palo di sostegno, dovrà, in ogni sua parte, sovrastare il piano di transito ciclo-pedonale non meno di cm 220, mentre non potrà essere più alto, dallo stesso piano, di cm 350.
- 10.2.4) Lo spazio disponibile al transito ciclo-pedonale fra palo di sostegno e gli ostacoli più prossimi, non potrà essere inferiore a cm 150.
- 10.2.5) Le insegne e i cartelli non potranno essere collocati su isole ed aiuole spartitraffico, su aree e verde pubblico, su strade prive di marciapiede o di banchine laterali. Il Comune potrà non concedere la collocazione di tali insegne e cartelli su aree pubbliche o di uso pubblico in ogni altro caso in cui risultino disdicevoli al decoro dei luoghi o pericolosi per l' incolumità pubblica.
- 10.2.6) Le insegne e i cartelli non potranno superare le dimensioni massime di cm 120 x 120 (sostegno escluso), anche se collocati su aree e spazi privati, salva deroga per le attività di cui al punto 10.2.3.
- 10.2.7) La distanza minima fra un' insegna o un cartello e l' altro non potrà essere inferiore a mt 80, anche se collocati su due lati opposti della strada.
- 10.3) Insegne e cartelli fissati su due o più pali di sostegno sono ammessi:
- 10.3.1) su spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico, soltanto all' esterno del perimetro del centro abitato, con esclusione delle zone a rispetto cimiteriale, in prossimità degli edifici e località vincolati.
- 10.3.2) Le predette insegne e cartelli dovranno rispettare le prescrizioni circa le distanze stradali e le distanze reciproche, di cui al precedente art. 10.2.

10.3.3) Le dimensioni massime non potranno superare i cm 180x180 (sostegni esclusi), anche se collocati su aree e spazi privati.

E

Art. 11) INSEGNE E CARTELLI SULLE COPERTURE

- 11.1) Dette insegne e cartelli non sono ammessi in prossimità di edifici e località vincolati e sulle coperture di edifici residenziali.
- 11.2) Le insegne e i cartelli dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
- 11.2.1) Altezza massima non superiore a cm 250.
- 11.2.2) Essere collocati in posizione organicamente inserita nel disegno dell' edificio.
- 11.2.3) Le insegne e i cartelli non possono ricoprire elementi di particolare valenza architettonica (lesene, cornicioni, abbaini, comignoli, ecc.), ma devono occupare solo spazi neutri dell' edificio stesso.
- 11.2.4) Le strutture di sostegno devono presentarsi in termini formalmente risolti, anche sui fronti opposti o laterali a quelli di esposizione dell' insegna o del cartello.

F

Art. 12) INSEGNE DI TIPO SPECIALE (STELE, TOTEM, ECC.)

- 12.1) Sono ammesse solo su spazi privati o su spazi pubblici o di uso pubblico organicamente connessi con l' immobile cui l'insegna è riferita. Tali tipologie non sono ammesse per i cartelli.
- 12.2) Le insegne dovranno essere realizzate in materiale duraturo e risultare, per disegno e progettazione, a giudizio della Commissione Edilizia, congrue con gli edifici e l' ambiente, in prossimità dei quali sono collocate.
- 12.3) Le insegne dovranno essere arretrate almeno cm 50 dalla corsia di transito veicolare, lo spazio disponibile al transito ciclo-pedonale fra insegna ed ostacoli più prossimi non potrà essere inferiore a cm 150.
- 12.4) L' altezza massima delle insegne non potrà superare i cm 300.
- 12.5) Le insegne, se collocate a reciproca distanza inferiore ai metri 300, dovranno essere oggetto di un unico progetto coordinato.
- 12.6) Il Comune potrà non concedere la collocazione di tali insegne su aree pubbliche o di uso pubblico ed in ogni altro caso in cui risultino disdicevoli al decoro dei luoghi o pericolose per l' incolumità pubblica.

G

Art. 13) INSEGNE E CARTELLI A CARATTERI MOBILI, ROTANTI, SCORREVOLI, ECC.

- 13.1) Dette insegne e cartelli non sono ammessi nel centro urbano e in prossimità di edifici e località vincolati.
- 13.2) Dette insegne e cartelli non potranno essere applicati ad edifici esistenti, ma solo montati su pali autonomi di sostegno.

- 13.3) Dette insegne e cartelli potranno essere collocati solo su aree private, a distanza da confini, strade e spazi pubblici mai inferiore a mt. 5,00 e da fabbricati mai inferiore a mt. 10,00.
- 13.4) Le insegne e i cartelli potranno essere autorizzati solo se inseriti in area piantumata con alberi e cespugli e convenientemente mantenuta.
- 13.5) Le insegne e i cartelli non potranno avere dimensioni lineari in pianta superiori a cm. 600 ed in alzato (sostegno compreso) superiore a cm 400.
- 13.6) Il Comune potrà non autorizza la collocazione di tali insegne e cartelli in ogni caso in cui risultino disdicevoli al decoro del luogo o pericolosi per l' incolumità pubblica.

H

Art. 14) INSEGNE E CARTELLI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO E SU MANUFATTI STRADALI E FERROVIARI

- 14.1) nel centro urbano e in prossimità di edifici e località vincolati è ammessa la collocazione di elementi di arredo urbano, visibili da spazi pubblici o di uso pubblico, solo se privi di mezzi pubblicitari.
 - 14.2) Nelle restanti zone possono essere collocati mezzi pubblicitari su elementi di arredo urbano, visibili da spazi pubblici o di uso pubblico, limitatamente ai seguenti elementi ed alle seguenti condizioni:
 - 14.2.1) pensiline per l' attesa di mezzi di trasporto pubblico; solamente sulle pareti di fondo e laterali, per non più di 1/2 della loro superficie, con divieto di collocazione sulle coperture.
 - 14.2.2) colonnine o steli informative, contenenti piantine stradali ed indirizzi di pubblica utilità, per non più di 1/2 della loro superficie e comunque per una superficie pubblicitaria massima di mq 3,00 per ogni elemento.
 - 14.2.3) transenne a regolamentazione di attraversamenti pedonali, purché il pannello pubblicitario non superi l' altezza di cm. 80 dal piano del marciapiede e purché non occulti la visibilità reciproca fra pedoni e veicoli.
 - 14.2.4) orologi pubblici, purché ogni orologio non rechi messaggi pubblicitari di superficie superiore a mq 1,00 (per ogni lato).
 - 14.3) E' vietata l' apposizione di mezzi pubblicitari, salvo dizioni di pubblica utilità, su: cartelli indicatori di fermata di mezzi pubblici, segnaletica stradale e toponomastica, semafori, armadietti contenenti servizi tecnologici urbani, panchine, cestini portarifiuti, lampade della pubblica illuminazione, portabiciclette, dissuasori di sosta, chioschi igienici, paracarri, cassonetti o contenitori di rifiuti urbani; sulle scarpate stradali soprastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza; sui ponti e sottoponti; sui cavalcavia e sottovia e loro rampe e parapetti; sui parapetti stradali, barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.
- Su cavalcavia, sottovia, ponti, recinzioni, ecc. ferroviari, la presente norma si applica sulle fronti prospicienti aree e spazi pubblici o di uso pubblico.

Art. 15) STRISCIONI, STENDARDI, BANDIERE, DRAPPI

- 15.1) Ove consentiti, i predetti mezzi pubblicitari dovranno:
- 15.1.1) Non superare i mq 6,00 nel caso di striscioni e di mq 3,00 nel caso di stendardi, bandiere e drappi.
 - 15.1.2) Essere collocati con il lembo inferiore ad almeno cm 500 dal piano viabile (in caso di strade veicolari), ad almeno cm 250 dal piano marciapiede (in caso di percorsi esclusivamente ciclo-pedonali e purché, anche in presenza di vento non debordino su strade veicolari).
 - 15.1.3) Eventuali pali di sostegno dovranno distare almeno cm 50 dalla corsia di transito veicolare; lo spazio disponibile al transito ciclo-pedonale fra pali di sostegno e gli ostacoli più prossimi non potrà essere inferiore a cm 150.
 - 15.1.4) Essere collocati ad una mutua distanza di almeno mt 100, salvo il caso di striscioni, stendardi, bandiere, drappi, oggetto di unico intervento pubblicitario coordinato.
 - 15.1.5) Essere collocati lontani dalle lampade di pubblica illuminazione.
- 15.2) I predetti mezzi pubblicitari non potranno essere collocati su isole ed aiuole spartitraffico; il Comune potrà non concedere la collocazione di tali mezzi pubblicitari su aree pubbliche o di uso pubblico in ogni caso in cui risultino disdicevoli al decoro dei luoghi o pericolosi per la pubblica incolumità.
- 15.3) Nel centro urbano e in prossimità di edifici e località vincolati i predetti mezzi pubblicitari potranno solamente pubblicizzare manifestazioni artistiche, culturali, teatrali, folcloristiche, sportive, nonché mostre, convegni, esposizioni, purché abbiano svolgimento nell'ambito del Comune di Pieve Fissiraga.

Art. 16) MANIFESTI, LOCANDINE

- 16.1) Per quanto qui non specificato, si fa rinvio alla vigente normativa sulle affissioni.
- 16.2) Manifesti e locandine non potranno essere affissi che sugli appositi tabelloni o bacheche o supporti, con assoluto divieto di utilizzo di altre strutture pubbliche e private, anche se visibili da spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico, o visibili da questo.
- 16.3) E' ammessa la collocazione di manifesti e locandine all'interno di unità immobiliari pubbliche e private, anche se visibili da spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico, purché separati da questi ultimi mediante superfici vetrate.
- 16.4) Manifesti e locandine di promozione di parchi di divertimento, circhi, spettacoli, manifestazioni, iniziative commerciali promozionali o similari a carattere temporaneo, sono ammessi anche al di fuori degli spazi di cui ai punti 17.2) e 17.3) solo nel rispetto delle seguenti limitazioni:
- 16.4.1) divieto di collocazione su manufatti, aree e spazi pubblici o di uso pubblico, salvo che in quelli eventualmente assegnati per l'iniziativa;
 - 16.4.2) applicazione su supporti rigidi opportunamente fissati, con garanzia di stabilità, di resistenza al vento ed alle intemperie;

- 16.4.3) applicazione con corde, nastri adesivi, zavorre, con assoluto divieto di usare per il fissaggio, chiodi, zanche, punte, ecc.
 - 16.4.4) esposizione non prima di 24 ore dall' iniziativa e rimozione, a cura dei proponenti, non oltre 240 ore dal termine della stessa;
 - 16.4.5) misure massime dei singoli manifesti cm 120 x120.
- 16.5) Cartelli indicanti il percorso di gare, marce, raduni e simili, sono ammessi solo nel rispetto delle seguenti limitazioni:
- 16.5.1) applicazione esclusivamente mediante nastri adesivi, con divieto di incollaggio e chiodatura
 - 16.5.2) esposizione non prima di 24 ore dall' iniziativa e rimozione a cura dei proponenti non oltre 24 ore dal termine della stessa;
 - 16.5.3) misure massime dei singoli cartelli cm 60x120;
 - 16.5.4) assoluto divieto di tracciare frecce dipinte su qualsiasi supporto, pavimentazioni stradali comprese.

K

Art. 17) TARGHE PROFESSIONALI E DI INDICAZIONE ATTIVITA'

- 17.1) Dette targhe possono essere realizzate in:
- a) metallo (ottone, bronzo, rame, leghe leggere, acciaio, ecc.);
 - b) pietra;
 - c) legno;
 - d) materie plastiche.
- 17.2) La dimensione massima di ogni targa deve essere contenuta in cm 40x20; nel caso in cui preesistono nello stesso edificio targhe anche aventi dimensioni differenti da quelle sopraindicate, purché conformi ai restanti criteri del presente articolo, eventuali nuove targhe dovranno uniformarsi per materiali e dimensioni a quelle preesistenti, salvo che non ne venga prevista la rimozione e sostituzione.
- 17.3) Quando le targhe affisse in uno stesso edificio superino il numero di tre, è fatto d' obbligo di sostituirle con un unico portatarghe unificato, finalizzato ad una collocazione regolare delle medesime.
- 17.4) Nel centro urbano e in prossimità di edifici e località vincolati, sono ammesse solo le targhe di cui ai punti a) b) c) del comma 18.1, purché, se metalliche, di tipo opaco e di fondo scuro o brunito. Sono ammesse lettere e simboli colorati, purché non a tinta brillante e purché di ridotte dimensioni.
- 17.5) Le targhe dovranno essere applicate solo su spazi neutri dell' edificio, con divieto di ricoprirne elementi di particolare valenza compositiva o decorativa.

Art. 18) FRECCHE INDICATRICI DI ATTIVITA'

- 18.1) Dette frecce dovranno essere di tipo unificato ed installate in conformità all' art. 39 del D.L. n. 285 del 30/4/1992 (Nuovo Codice della Strada) ed all' art. 134 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione).
- 18.2) Sono ammesse soltanto frecce su supporto in lega leggera o in altri metalli sottoposti a trattamento anticorrosione.
- 18.3) Più frecce installate nella medesima località dovranno essere installate su un unico sostegno fino ad un massimo di sei segnali; oltre detto numero occorrerà installare un secondo sostegno. L' onere dell' eventuale riordino dei cartelli preesistenti e della eventuale sostituzione del primitivo sostegno è a carico dell' ultimo richiedente. I sostegni dovranno essere di materiale anticorrosione e dotati di dispositivo antirotazione delle frecce. Non sono ammessi in una medesima zona più di due sostegni, per un totale massimo di 12 segnali.
- 18.4) Le attività industriali ed artigianali ed i centri commerciali (salvo per attività con più di 200 addetti) non potranno installare coppie di frecce direzionali (ogni freccia per ogni direzione di marcia) in più di quattro punti del territorio comunale, non più di due dei quali situati su strade urbane di scorrimento o strade urbane di quartiere (art.2 del Nuovo Codice della Strada, D.L. 285/1992).
- Coppie di frecce potranno essere installate finchè ci sarà lo spazio sul sostegno, nel momento in cui una ditta farà richiesta di apporre la propria freccia direzionale, la coppia di frecce diventerà una sola.
- Ove in una medesima zona siano necessari più di sei segnali afferenti ad una delle tre categorie di attività industriali, attività artigianali ed attività commerciali, i segnali della predetta categoria dovranno essere sostituiti da un unico cartello con l' indicazione rispettivamente "zona industriale", "zona artigianale", "centro commerciale".
- 18.5) Valgono le norme di cui ai punti 11.2.2, 11.2.4, 11.2.5, circa la tutela della viabilità.

Art. 19) TENDE SOLARI

Le presenti norme riguardano le sole tende solari di esercizi commerciali, bar, ristoranti, ecc.

- 19.1) Le tende solari sporgenti su spazi pubblici o di uso pubblico non potranno che sovrastare aree assoggettate al solo transito ciclo-pedonale. Anche in tale eventualità, qualsiasi struttura rigida delle stesse dovrà essere collocata ad almeno cm 220 dal piano della pavimentazione stradale. Eventuali mantovane in semplice tessuto non potranno, comunque, scendere al di sotto di cm 190 dal predetto piano.
- 19.2) In presenza di portici le tende solari non potranno essere collocate su fronte esterno degli stessi. Eventuali rulli di manovra o sostegni fissi delle tende che si rendessero necessari per la presenza di portici soffittati ad archi e volte, dovranno essere resi invisibili dall' esterno mediante mantovane dello stesso tessuto delle tende.

- 19.3) Non sono ammesse tende solari che ricoprano con un unico elemento più vetrine o campate di portico.
- 19.4) Le tende solari dovranno essere collocate a quote inferiori ad eventuali fasce marcapiano o zoccolatura di separazione fra piano terreno e primo piano.
- 19.5) Non è ammesso che una tenda solare, nella configurazione ripiegata, tagli la sagoma dell'apertura sulla quale è sovrapposta, né che nella medesima configurazione tagli od occulti elementi di particolare valenza compositiva o decorativa dell'edificio.
- 19.6) Sulle tende solari potrà essere riportata la sola insegna dell'attività esercitata nell'unità immobiliare, con divieto di scritte pubblicitarie e cartelli di altra natura. Tali scritte dovranno essere a caratteri semplici, impressi sul tessuto della tenda stessa.
- 19.7) Nel centro urbano e in prossimità di edifici e località vincolati, sono ammesse solo le tende aventi le seguenti caratteristiche:
- 19.7.1) tessuti opachi di colori non brillanti e monocromatici;
- 19.7.2) tende del solo tipo ripiegabile, con divieto di strutture fisse.
- 19.8) Il Comune può imporre, per garantire l'unitarietà dei luoghi e degli ambienti di rilevanza urbana, che si adottino tende solari uniformi, per materiale e disegno, in un determinato perimetro.

Art. 20) STAZIONI DI SERVIZIO PER AUTOVEICOLI, AUTOLOVAGGI ED AREE DI PARCHEGGIO

- 20.1) Per quanto riguarda le stazioni di servizio, autolavaggi ed aree di parcheggio, si applicano le norme di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con le seguenti limitazioni circa la superficie complessiva massima di cartelli e mezzi pubblicitari collocabili.
- 20.1.1) All'esterno del centro abitato: strade di tipo A B C F = come da art. 52 del D.P.R. 495/1992; strade di tipo D E = 3 % dell'area occupata.
- 20.1.2) All'interno del centro abitato: strade di tipo D E F = 1 % dell'area occupata.
- 20.1.3) Negli edifici e località vincolati, tali percentuali sono subordinate al benessere della Commissione Edilizia.
- 20.2) I cartelli ed i mezzi pubblicitari normati dal presente articolo potranno rappresentare messaggi pubblicitari o informativi solo attinenti alle attività o ai prodotti trattati nell'immobile ove sono installati.

Art. 21) CARTELLI PUBBLICITARI SU AUTOVEICOLI, CARRELLI, RIMORCHI E SIMILI

- 21.1) Sono ammessi cartelli pubblicitari su autoveicoli, carrelli, rimorchi e simili, purchè questi ultimi non restino fissi in un luogo, ma circolanti.

Art. 22) CODICE DELLA STRADA E SUO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Per tutto quanto non specificato o appositamente non normato nella presente normativa, si applicano le norme del D.L. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione) e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23) NORME TRANSITORIE E FINALI

La presente direttiva si applica a partire dall' entrata in vigore della stessa.

I mezzi pubblicitari di qualunque tipo, non in possesso di regolare autorizzazione comunale o con autorizzazione scaduta, devono essere rimossi a cura e spese del titolare dell' attività (o in difetto della ditta installatrice) entro 90 giorni dall' entrata in vigore della direttiva.

I mezzi pubblicitari di qualunque tipo in possesso di regolare autorizzazione comunale e non conformi alla presente direttiva, devono essere rimossi a cura e spese del titolare dell' attività (o in difetto della ditta installatrice) entro 36 mesi dall' entrata in vigore della direttiva, ovvero alla data di scadenza della predetta autorizzazione se antecedente.

Art. 24) DEROGHE

Deroghe alla normativa sopra indicata potranno essere adottate solo per mezzi pubblicitari di tipo unificato a livello regionale, nazionale ed internazionale, afferenti a servizi di pubblica utilità (sanitari, farmaceutici, amministrativi pubblici, trasportistici ed assimilabili).

Art. 25) SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni della presente direttiva è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall' art. 23, commi 11, 12, 13 del D. L. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.